



# TRIBUNALE DI ROVIGO

## SEZIONE CIVILE

### DECRETO

Il Giudice,

**letto** il ricorso presentato in data 4.03.2026 da **NICOLO' FRATINI** (CF FRTNCL90D27A539B), residente in Badia Polesine (RO), via Cappuccini, 1460, con il quale è stata proposta una procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII;

**letta** la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi – OCC RODIGINO I DIRITTI DEL DEBITORE, avv. Moira Bacchiega, depositata contestualmente all'atto introduttivo;

**esaminata** la documentazione allegata;

**ritenuta** la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;

**dato** atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCI;

**rilevato** che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;

**rilevato** che il ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII;

**ritenuto** che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII;

**dato** atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII;

**rilevato** che i compensi previsti per i Gestori della crisi, indicati in prededuzione, dovranno essere previamente liquidati dal giudice al termine dell'esecuzione del piano ex art. 71, IV comma, CCI (fatta salva la possibilità di domandare la liquidazione di un acconto ad omologa avvenuta);

**osservato** che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCI) – può: 1) disporre la *sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata* che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il *divieto di azioni esecutive e cautelari* sul patrimonio del consumatore nonché 3) le *altre misure idonee* a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte CCII);

**ritenuto** che la sospensione di cui al punto 1) relativa ai “*procedimenti di esecuzione forzata*”, attenga alle procedure di esecuzione forzata in corso;

**ritenuto**, pertanto, che vada disposta la sospensione dell'espropriazione mobiliare presso terzi – Tribunale di Rovigo n. 734/2025 R.G.E.M. radicata da Y [REDACTED] SA a carico di Nicolò Fratini, nonché la sospensione del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi radicato da K [REDACTED] I [REDACTED] SRL di fronte al Tribunale di Rovigo nei confronti di Nicolò Fratini, con atto di pignoramento notificato l'11.12.2025 – udienza fissata al 13.5.2026 ore 10:20, di cui al doc. 4 allegato al ricorso;

**osservato** che la sospensione delle trattenute in busta paga rientra nella categoria di provvedimenti di cui al punto 3) sopra citato, in quanto funzionale a garantire la *par condicio creditorum* in vista della futura omologazione;

**ritenuto** che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per disporre la sospensione dei trasferimenti a favore dei singoli creditori e l'accantonamento delle relative somme da parte del datore di lavoro fino al provvedimento di omologazione, affinché siano poi distribuite a favore di tutti i creditori;

**ritenuto** infine che, come richiesto dagli istanti, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico dei ricorrenti il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

**ritenuto** pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologazione del piano (art. 70, VII comma, CCII);

**rilevato**, infine, che la proposta legittimamente esclude dal patrimonio assoggettato a liquidazione l'immobile costituente abitazione principale del debitore, come previsto dall'art. 67, V comma, CCII;

**letto** l'art. 70 CCII;

### **DISPONE**

- 1. SOSPENDERSI** il procedimento di espropriazione presso terzi - Tribunale di Rovigo n. 734/2025 R.G.E.M. radicata da Y[REDACTED] SA nei confronti di Nicolò Fratini.
- 2. SOSPENDERSI** il procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi radicato da K[REDACTED] I[REDACTED] SRL di fronte al Tribunale di Rovigo nei confronti di Nicolò Fratini, con atto di pignoramento notificato l'11.12.2025 – udienza fissata al 13.5.2026 ore 10:20.
- 3. SOSPENDERSI** il trasferimento delle somme costituenti cessioni del quinto a favore di P[REDACTED] SPA, somme che andranno trattenute dal datore di lavoro in attesa dell'eventuale omologa.
- 4.** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ed il divieto per lo stesso di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
- 5.** che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito istituzionale <https://tribunale-rovigo.giustizia.it> nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;
- 6.** che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
- 7.** che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
  - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
  - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

- l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;

- 8.** che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni al giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

*Rovigo, 21 marzo 2026*

Il Giudice

*Rosario Federico*